



10.04.2019

Procedura di consultazione relativa all'ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche

Rapporto esplicativo

Compendio

Nell'ambito della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) si intende introdurre una deduzione sull'autofinanziamento. Il Consiglio federale deve emanare le necessarie disposizioni di esecuzione, che riguardano in particolare l'ammontare dei tassi di copertura del capitale proprio, il calcolo del capitale proprio di garanzia e dell'interesse su tale capitale.

Contro la RFFA è stato lanciato il referendum. La votazione popolare avrà luogo il 19 maggio 2019. Se la RFFA fosse respinta, la presente ordinanza diverrebbe priva di oggetto.

Situazione iniziale

In base al diritto vigente gli interessi sul capitale di terzi possono essere dedotti come onere dall'utile netto imponibile. La deduzione sull'autofinanziamento estende questa deduzione dei costi di finanziamento, poiché permette di dedurre anche gli interessi figurativi su una parte del capitale proprio.

Secondo la base legale creata con la RFFA possono introdurre una deduzione sull'autofinanziamento i Cantoni nella cui capitale l'aliquota cumulata dell'imposta del Cantone, del Comune e di eventuali altri enti che si amministrano da sé ammonta almeno al 13,5 per cento per l'insieme della tariffa. Ciò corrisponde a un onere fiscale effettivo a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni del 18,03 per cento.

La deduzione però è concessa non sul capitale proprio complessivo, bensì sul cosiddetto capitale proprio di garanzia. L'aliquota dell'interesse figurativo si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Se il capitale proprio di garanzia consiste in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, è possibile chiedere l'applicazione di un'aliquota conforme al mercato.

Contenuto dell'avamprogetto di ordinanza

L'avamprogetto di ordinanza contiene disposizioni di esecuzione su:

- *l'ammontare dei tassi di copertura del capitale proprio;*
- *il calcolo del capitale proprio di garanzia;*
- *l'ammontare dell'aliquota dell'interesse figurativo;*
- *la suddivisione del capitale proprio di garanzia in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine e in altri attivi;*
- *il calcolo dell'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia.*

Secondo la base legale, la deduzione sull'autofinanziamento è facoltativa per i Cantoni. Pertanto, al momento le relative ripercussioni finanziarie non possono essere stimate e dipendono dai Cantoni che introdurranno effettivamente la misura.

1 Situazione iniziale

Il 28 settembre 2018 il Parlamento ha adottato la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA). Nel quadro di questo progetto il Parlamento ha altresì deciso di introdurre una deduzione sull'autofinanziamento e demandato al Consiglio federale l'emanazione delle disposizioni di esecuzione relative a questa misura. Con il presente avamprogetto il Consiglio federale adempie il mandato legale conferitogli.

Il Consiglio federale intende mettere in vigore la RFFA il 1° gennaio 2020. Poiché a decorrere da tale data dovranno essere applicabili anche le necessarie disposizioni di esecuzione, si è deciso di indire già ora la relativa procedura di consultazione. Contro la RFFA è stato lanciato il referendum; la votazione popolare avrà luogo il 19 maggio 2019. Se la RFFA fosse respinta, la presente ordinanza diverrebbe priva di oggetto.

2 Base legale

In base al diritto vigente gli interessi sul capitale di terzi possono essere dedotti come onere dall'utile netto imponibile. Non è invece prevista una deduzione dell'interesse sul capitale proprio. Con la RFFA il Parlamento ha altresì adottato il nuovo articolo 25a^{bis} della legge del 14 dicembre 1990¹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), che disciplina la deduzione sull'autofinanziamento. In virtù di tale articolo, nella normativa cantonale in materia di imposta sull'utile sarà possibile prevedere la deduzione dell'interesse sul capitale proprio.

Le regole adottate dal Parlamento possono essere introdotte a livello cantonale se nella capitale del Cantone l'aliquota cumulata dell'imposta del Cantone, del Comune e di eventuali altri enti che si amministrano da sé ammonta almeno al 13,5 per cento per l'insieme della tariffa. Ciò corrisponde a un onere effettivo dell'imposta sull'utile a livello di Confederazione, Cantone e Comuni del 18,03 per cento. Se un Cantone soddisfa questi requisiti e decide di introdurre la misura, le società soggette all'imposta in tale Cantone potranno far valere la deduzione sull'autofinanziamento. Nell'ambito dell'imposta federale diretta questa deduzione non è concessa.

Secondo l'impostazione data dal Parlamento alla misura, la deduzione deve essere concessa soltanto sull'importo del capitale proprio che eccede un autofinanziamento medio considerato adeguato. A tal fine il capitale proprio viene suddiviso in due componenti, ossia il capitale proprio di base e il capitale proprio di garanzia.

- Il capitale proprio di base di un'impresa è il capitale proprio di cui quest'ultima ha bisogno per esercitare l'attività aziendale sul lungo termine. Il capitale proprio di base è calcolato sulla base dei valori medi dei diversi attivi, considerati secondo il valore determinante per l'imposta sull'utile durante il periodo fiscale.
- La parte del capitale proprio che eccede l'importo del capitale proprio di base corrisponde al capitale proprio di garanzia, sul quale viene concessa la deduzione dell'interesse figurativo. Con la deduzione si intende promuovere unicamente la parte eccedente l'autofinanziamento superiore alla media considerato adeguato in relazione ai rischi degli attivi, ovvero il capitale proprio di garanzia.

L'idea alla base della limitazione della deduzione al capitale proprio di garanzia è che la parità di trattamento fiscale del capitale proprio e del capitale di terzi debba essere assicurata soltanto se il capitale proprio e quello di terzi costituiscono effettivamente fonti di

¹ RS 642.14

finanziamento intercambiabili. Per il capitale proprio di base economicamente indispensabile per un'impresa non si può quindi pretendere la deduzione.

Per l'aliquota dell'interesse figurativo il legislatore ha indicato il rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Un'eccezione è prevista per i crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine. Il capitale proprio di garanzia che si compone di questi crediti deve essere remunerato sulla base di un'aliquota conforme al mercato.

3 Contenuto dell'avamprogetto di ordinanza

L'avamprogetto di ordinanza contiene disposizioni di esecuzione su:

- l'ammontare dei tassi di copertura del capitale proprio;
- il calcolo del capitale proprio di garanzia;
- l'ammontare dell'aliquota dell'interesse figurativo;
- la suddivisione del capitale proprio di garanzia in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine e in altri attivi;
- il calcolo dell'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia.

4 Commento alle singole disposizioni

Articolo 1

Secondo il nuovo articolo 25a^{bis} capoverso 2 LAID, il capitale proprio di garanzia è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessati. Questi tassi di copertura del capitale proprio sono fissati nella tabella dell'articolo 1, in cui si è seguita l'articolazione minima degli attivi secondo l'articolo 959a del Codice delle obbligazioni².

Per determinare l'ammontare dei tassi di copertura ci si è basati sull'attuale circolare n. 6 relativa al capitale proprio occulto³, emanata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Le percentuali ivi indicate sono da considerarsi percentuali a concorrenza delle quali la società può ottenere con i propri mezzi *capitale di terzi* per i diversi attivi. Poiché nel presente caso occorre determinare il *capitale proprio di base*, le percentuali contenute nell'ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche sono fissate partendo, in una prima fase, da percentuali inverse rispetto a quelle che figurano nella circolare n. 6. Quest'ultima mira a limitare la possibilità di pianificazione fiscale dell'azionariato al momento del finanziamento della società. Pertanto, i requisiti per la copertura del capitale proprio definiti nella circolare non sono troppo rigorosi. Nel caso della deduzione sull'autofinanziamento, invece, bisogna stabilire un autofinanziamento medio adeguato (capitale proprio di base). Tenuto conto delle diverse finalità perseguite, è pertanto giustificato che le percentuali calcolate in una prima fase siano aumentate in una seconda fase. I 25 punti percentuali previsti in linea di principio nell'ordinanza corrispondono a un valore empirico che dovrebbe situarsi nella fascia superiore di un requisito del capitale proprio in funzione dei rischi.

² RS 220

³ AFC, circolare n. 6 del 6 giugno 1997, *Capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative* (art. 65 e 75 LIFD).

Esempio

Nella circolare n. 6, per quanto attiene ai crediti per la fornitura di beni e servizi viene fissata una quota massima dei fondi di terzi che la società ottiene con i mezzi propri pari all'85 per cento.

Viceversa, secondo la suddetta circolare, per quanto attiene ai crediti per la fornitura di beni e servizi deve essere disponibile un capitale proprio nella misura del 15 per cento. Considerate le differenti finalità perseguite, il suddetto 15 per cento viene aumentato di 25 punti percentuali.

Il tasso di copertura del capitale proprio per crediti da forniture e prestazioni ammonta dunque al 40 per cento (cfr. n. 1.3 della tabella dell'art. 1).

Il nuovo articolo 25a^{bis} LAID stabilisce nel capoverso 3 gli attivi sui quali è escluso l'interesse figurativo. L'ordinanza attua questa disposizione legale fissando per i suddetti attivi un tasso di copertura del capitale proprio di base pari al 100 per cento. Infatti, nella tabella dell'articolo 1 per le partecipazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1 LAID, gli attivi di cui al nuovo articolo 24a LAID e i crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato il tasso di copertura del capitale proprio di base ammonta al 100 per cento.

Il nuovo articolo 25a^{bis} capoverso 3 lettere b e d LAID esclude l'interesse figurativo anche sugli attivi non necessari all'azienda, sulle riserve occulte dichiarate secondo il nuovo articolo 24c LAID, compreso il valore aggiunto generato internamente, e su analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta. Poiché possono riguardare diversi attivi, gli elementi citati sono indicati nella tabella separatamente, ossia ai numeri 3 e 4. Nel caso degli attivi figuranti ai numeri 1 e 2 bisogna dunque esaminare nel caso concreto se gli stessi sono necessari all'azienda o se vengono indicate riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta. Se l'esito di questo esame è positivo, per gli attivi in questione il tasso di copertura del capitale proprio di base deve ammontare sempre al 100 per cento. Ad esempio, in molti casi gli immobili d'abitazione (n. 2.3.2.1 della tabella) potrebbero essere attivi non necessari all'azienda e quindi dovrebbero essere coperti al 100 per cento dal capitale proprio di base.

Articolo 2

Il *capoverso 1* definisce il capitale proprio di garanzia. Quest'ultimo corrisponde alla differenza positiva tra il capitale proprio complessivo fiscalmente rilevante e il capitale proprio di base calcolato secondo il capoverso 2. Se il risultato è zero o se la differenza è negativa, l'impresa non dispone di alcun capitale proprio di garanzia.

Il *capoverso 2* definisce il capitale proprio di base. Quest'ultimo si ottiene moltiplicando i valori medi degli attivi determinanti per l'imposta sull'utile per i relativi tassi di copertura del capitale proprio secondo l'articolo 1. Gli importi risultanti dalla moltiplicazione vengono poi sommati e il risultato costituisce il capitale proprio di base.

Il *capoverso 3* precisa che per calcolare i valori medi degli attivi rilevanti per l'imposta sull'utile si ricorre ai rispettivi valori determinanti per l'imposta sull'utile all'inizio e alla fine del periodo fiscale.

Capoverso 4: l'utile derivante da imprese, stabilimenti d'impresa o fondi all'estero non è soggetto all'imposta svizzera sull'utile e quindi, specularmente, il capitale proprio di garanzia afferente a questi attivi non deve essere considerato ai fini della deduzione dell'interesse. Pertanto il capoverso 4 stabilisce che il capitale proprio di garanzia è ridotto proporzionalmente al rapporto fra i valori medi degli attivi esteri determinanti per l'imposta

sull'utile e i valori medi degli attivi complessivi determinanti per l'imposta sull'utile. Il termine «fondi» può riferirsi a tutti gli attivi indicati nella tabella dell'articolo 1 al numero 2.3.2.

Articolo 3

Capoverso 1: il nuovo articolo 25a^{bis} capoverso 4 LAID stabilisce che l'aliquota dell'interesse figurativo corrisponde al rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Per ragioni pratiche, nel capoverso 1 dell'avamprogetto si precisa che è rilevante il rendimento ottenuto l'ultimo giorno di negoziazione dell'anno civile precedente l'inizio del periodo fiscale. Se il rendimento è negativo, l'aliquota dell'interesse figurativo è pari a zero.

Il *capoverso 2* prevede la pubblicazione annua, da parte dell'AFC, dell'aliquota dell'interesse figurativo definita nel capoverso 1.

Articolo 4

Secondo il nuovo articolo 25a^{bis} capoverso 4 LAID, sulla quota del capitale proprio di garanzia che consiste in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine è possibile chiedere l'applicazione di un'aliquota conforme al mercato. Sulla restante quota del capitale proprio di garanzia si applica l'aliquota dell'interesse figurativo di cui all'articolo 3. Se una società ha crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, si deve suddividere il capitale proprio di garanzia in capitale afferente a tali crediti e capitale afferente ad altri attivi. A tal fine, secondo l'articolo 4 i crediti nei confronti di persone vicine sono messi in relazione con gli attivi complessivi.

Poiché nel calcolo del capitale proprio di base si effettua una ponderazione sulla base dei tassi di copertura del capitale proprio, una ponderazione deve essere applicata anche per la suddivisione del capitale proprio di garanzia. L'ultimo periodo dell'articolo 4 stabilisce dunque che, per calcolare il suddetto rapporto, gli attivi sono ponderati in base a percentuali inverse rispetto ai tassi di copertura del capitale proprio di cui all'articolo 1.

Il seguente esempio illustra questa procedura; si presume che tutti gli attivi siano necessari all'azienda.

Berechnung Abzug für Eigenfinanzierung

	Durchschnitt	Eigenkapital Unterlegung Satz %	Kern- Eigenkapital	Eigenkapital Unterlegung Inverser Satz %	Sicherheits- Eigenkapital	Anteil %
Bilanz						
Flüssige Mittel	200'000	0	0	100	200'000	2.6187
Darlehen Tochtergesellschaft	3'050'000	15	457'500	85	2'592'500	33.9444
Warenlager	2'200'000	40	880'000	60	1'320'000	17.2831
Immobilien	7'000'000	55	3'850'000	45	3'150'000	41.2439
Mobiliar	1'500'000	75	1'125'000	25	375'000	4.9100
Beteiligungen	8'000'000	100	8'000'000	0	0	0.0000
<u>Total Aktiven</u>	21'950'000		14'312'500		7'637'500	
Fremdkapital	6'400'000				6'400'000	
Eigenkapital	15'550'000					
<u>Total Passiven</u>	21'950'000					
Total massgebliches Kapital			14'312'500		1'237'500	
Rendite zehnjähriger Bundesobligationen					1.00	
Zinssatz gemäss Drittvergleich					2.50	
Sicherheitseigenkapital: Anteil übrige Aktiven					817'439	66.0556
Sicherheitseigenkapital: Anteil Forderungen Nahestehende					<u>420'061</u>	<u>33.9444</u>
					<u>1'237'500</u>	<u>100.0000</u>
Zinsabzug auf übrigen Aktiven					8'174	
Zinsabzug auf Forderungen Nahestehende					<u>10'502</u>	
<u>Total Abzug für Eigenfinanzierung</u>					<u>18'676</u>	

Articolo 5

Il *capoverso 1* stabilisce che l'ammontare della deduzione dell'interesse risulta dalla moltiplicazione fra il capitale proprio di garanzia calcolato secondo l'articolo 2 e l'aliquota dell'interesse di cui all'articolo 3.

Il *capoverso 2* stabilisce, in deroga al *capoverso 1*, che per i crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine l'ammontare della deduzione dell'interesse risulta dalla moltiplicazione fra il capitale proprio di garanzia calcolato secondo l'articolo 4 e un'aliquota conforme al mercato. È quindi determinate l'aliquota che un terzo indipendente chiederebbe per il credito in questione. Poiché l'applicazione di quest'aliquota determina una riduzione dell'imposta, la società è tenuta a fornire la prova dell'ammontare dell'aliquota applicabile.

5 Attuazione

La deduzione sull'autofinanziamento è facoltativa per i Cantoni. Il Cantone che adempie le prescrizioni legali concernenti l'onere minimo dell'imposta sull'utile ha la facoltà di introdurre la misura. Di conseguenza anche l'attuazione di quest'ultima spetta alle autorità fiscali cantonali. A livello di Confederazione la deduzione sull'autofinanziamento non è prevista. Le società insediate nel Cantone che avrà introdotto la misura potranno chiedere l'applicazione della deduzione sull'autofinanziamento.

La misura determina un aumento dell'onere amministrativo sia per le autorità di tassazione che per i contribuenti.

6 Ripercussioni finanziarie e per l'economia

Le spiegazioni fornite di seguito riguardano la legge e l'ordinanza.

La deduzione sull'autofinanziamento riduce l'aliquota media effettiva dell'imposta sull'utile. Per una società in procinto di decidere il luogo di insediamento, la deduzione genera un effetto analogo a quello di una riduzione generale dell'imposta sull'utile. Inoltre la deduzione riduce l'onere fiscale marginale effettivo per le società che dispongono di capitale proprio di garanzia, che sono già insediate in Svizzera e finanziano i nuovi investimenti mediante il capitale proprio. Ne consegue un aumento dell'attività di investimento delle società interessate.

Per le imprese sottoposte a imposizione privilegiata, la misura modera l'aumento dell'onere fiscale dovuto all'abolizione dello statuto fiscale speciale e delle prassi federali.

La misura è limitata ai Cantoni che applicano un'imposizione minima statutaria del 13,5 per cento che, comprensiva dell'imposta federale diretta, corrisponde a un onere fiscale effettivo del 18,03 per cento. Con la deduzione sull'autofinanziamento di cui al nuovo articolo 25a^{bis} LAID e in considerazione della limitazione dello sgravio fiscale di cui al nuovo articolo 25b LAID l'onere fiscale effettivo previsto può scendere, nel migliore dei casi, dal 18,03 al 10,89 per cento.

La misura è facoltativa per i Cantoni. Pertanto, al momento le relative ripercussioni finanziarie non possono essere stimate e dipendono dai Cantoni che introdurranno effettivamente la misura.

Secondo i piani di attuazione dei Cantoni in relazione alla RFFA⁴ l'applicazione della misura si limiterebbe al Cantone di Zurigo. Quest'ultimo ha stimato le ripercussioni dell'introduzione della citata deduzione: da una prospettiva dinamica presuppone che, rispetto alla non applicazione della misura, l'applicazione della stessa determinerà maggiori entrate per il Cantone e i Comuni.

La Confederazione beneficerà di questa misura, poiché l'onere fiscale deducibile a livello cantonale e comunale sarà più basso. Ne beneficerà altresì se la misura permetterà di evitare una perdita di substrato fiscale a vantaggio di Paesi esteri.

7 Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'ordinanza non avrà alcuna ripercussione sull'effettivo del personale.

8 Entrata in vigore

L'ordinanza concernente la deduzione fiscale sull'autofinanziamento delle persone giuridiche dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2020 simultaneamente alla RFFA.

⁴ Stato: gennaio 2018, pubblicati nel messaggio sul Progetto fiscale 17, vedi FF **2018** 2079, 2192 seg.